



COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia
COMANDO POLIZIA LOCALE
SERVIZIO ASSOCIATO DEI COMUNI DI BOLANO
E VEZZANO LIGURE

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Principi del trattamento**
- Art. 4 – Finalità**
- Art. 5 – Modalità di trattamento**
- Art. 6 – Autorizzati del trattamento**
- Art. 7 – Criteri di utilizzazione dei dispositivi di ripresa**
- Art. 8 – Prescrizioni**
- Art. 9 – Conservazione delle registrazioni**
- Art. 10 – Accordi con soggetti esterni**
- Art. 11 – Obbligo di segnalazione delle telecamere**
- Art. 12 – Informativa ed accesso ai dati**
- Art. 13 – Esercizio dei diritti da parte dell'interessato**
- Art. 14 – Diritti dei cittadini residenti**
- Art. 15 – Comunicazione e diffusione delle immagini**
- Art. 16 – Verifica preliminare**
- Art. 17 – Modifiche ed entrata in vigore**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Bolano nell'ambito del territorio comunale, nonché i trattamenti di immagini e di dati che ne derivano, nel rispetto delle seguenti disposizioni normative, che si richiamano integralmente:

- a) articolo 615-bis Codice Penale;
- b) Legge 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei lavoratori;
- c) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, TUEL;
- d) Legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modifiche, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, cosiddetto pacchetto sicurezza;
- e) Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008, Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco;
- f) Legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione, con modifiche, del Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11;
- g) provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010;
- h) Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, Legge UE 2016/679;
- i) Decreto legislativo 196/2003 come modificato dal d.lgs 101 del 10 agosto 2018;
- j) Linee guida 3/2019 European Data Protection Board adottate dal 29 gennaio 2020

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca di dati**”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- b) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- c) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- d) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- e) per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- f) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- g) per “**immagine**”, il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L’immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
- h) per “**autorizzati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare;
- i) per “**interessato**”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali (art.4 Legge UE 2016/679);
- j) per “**titolare**”, l’Ente Comune di Bolano, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, nonché agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- k) per “**trattamento**”, qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la trasmissione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione delle immagini, anche se non registrati in una banca dati;
- l) per “**videosorveglianza**”, l’attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati (in seguito “immagini”), finalizzato alla tutela delle persone, dell’ambiente, delle attività e delle cose.

Ove non diversamente specificato, gli articoli citati sono riferiti al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (Legge UE 2016/679)

Articolo 3

Principi del trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Sono garantiti altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

L’accesso alle immagini e l’eventuale identificazione dell’interessato devono essere effettuati solo in caso di necessità e solo dagli autorizzati, per l’esclusivo perseguimento delle finalità previste all’articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 4

Finalità

Il Comune effettua attività di videosorveglianza perseguendo le seguenti finalità:

- a) tutela del civico patrimonio e dei beni pubblici, compresi il territorio e l’ambiente;
- b) protezione civile;
- c) controllo di aree in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- d) controllo del traffico veicolare, prevenzione dei problemi inerenti la viabilità e regolazione dell’accesso ad aree urbane precluse al transito indiscriminato di auto e motoveicoli;
- e) controllo del trasporto pubblico;
- f) accertamento di infrazioni al codice della strada;
- g) sicurezza urbana;
- h) prevenzione, accertamento o repressione dei reati e degli illeciti amministrativi, ivi compresi conferimenti di rifiuti non conformi ecc.

Articolo 5

Modalità di trattamento

Relativamente alla videosorveglianza le immagini:

- a) sono trattate in modo lecito e secondo correttezza;
- b) sono raccolte e registrate per scopi determinati, espliciti e legittimi, nonché utilizzate in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate;
- d) devono essere conservate in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento degli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamente trattate.
- e) possono derivare da telecamere in postazione fissa oppure mobile, sia in modalità presidiata, sia automatica.

Articolo 6

Autorizzati del trattamento

Sono Autorizzati del trattamento i nominati dal Sindaco che effettuano, per ragione di competenza, trattamenti di dati personali oggetto del presente regolamento.

L'Autorizzato deve:

- a) attenersi alle idonee istruzioni operative;
- b) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
- c) coadiuvare, se necessario, il titolare del trattamento a evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze;
- d) coadiuvare, se necessario, il titolare del trattamento a evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità previste nella normativa di riferimento;
- e) interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- f) ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare il quale vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite;
- g) attenersi alla disciplina che regola gli accessi ai locali ove sono collocati gli impianti di gestione dei sistemi di videosorveglianza al fine di assicurare la sicurezza dei dati trattati.
- h) verificare l'integrità degli strumenti mobili e/o utilizzati in modalità non presidiata e segnalare immediatamente qualsivoglia problematica verificasse

Articolo 7

Criteri di utilizzazione dei dispositivi di ripresa

I dispositivi di ripresa vengono utilizzati in presenza di almeno uno dei seguenti fattori:

- a) criticità correlate al traffico veicolare;
- b) necessità di discriminare gli accessi veicolari ad un'area;
- c) rischi correlati ad emergenze ambientali;
- d) presenza di punti sensibili relativamente alla tutela del patrimonio civico;
- e) cospicuo afflusso di persone ad un'area;
- f) difficile controllabilità del territorio a causa delle sue caratteristiche morfologiche ovvero del suo assetto urbanistico;
- g) problemi inerenti la sicurezza urbana;
- h) aree pubbliche interessate da reati contro la persona e contro il patrimonio;
- i) spazi ricreativi pubblici;
- j) aree riqualificate;
- k) inefficacia o inattuabilità di altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

L'utilizzazione per motivi di sicurezza urbana può essere effettuata in aree interessate dai seguenti fenomeni:

- a) spaccio di stupefacenti;
- b) sfruttamento della prostituzione;
- c) accattonaggio con impiego di minori e disabili;
- d) fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- e) danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, ovvero situazioni che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- f) incuria, degrado e occupazione abusiva di immobili;
- g) intralcio alla pubblica viabilità, alterazione del decoro urbano, abusivismo commerciale e illecita occupazione del suolo pubblico;

h) prostituzione su strada e accattonaggio molesto, qualora offendano la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero comportamenti che turbano gravemente la libera fruizione degli spazi pubblici o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

All'individuazione delle aree e dei punti interessati dall'installazione di apparati di videoripresa per motivi di sicurezza urbana provvede la Giunta Comunale, anche su proposta dei Responsabili dei Servizi interessati

Articolo 8

Prescrizioni

Per l'effettuazione dell'attività di videosorveglianza possono essere utilizzati apparati di ripresa e loro accessori, strumenti di gestione degli apparati, strumenti e supporti di comunicazione locale e remota delle immagini, strumenti di autodiagnostica, dispositivi di visualizzazione delle immagini, strumenti per la registrazione delle immagini, apparati e programmi per la discriminazione degli eventi ripresi, programmi di gestione delle immagini inerenti le operazioni di consultazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, blocco, trasmissione, interconnessione e cancellazione.

L'interconnessione per via telematica con sistemi riferiti ad altro titolare è consentita solo se espressamente prevista da norma di legge.

E' vietata l'utilizzazione contemporanea di strumenti di registrazione di voci e di registrazione di immagini.

Non è ammessa l'utilizzazione di strumenti di tracciamento dei percorsi effettuati dalle persone riprese.

I supporti di registrazione e di trasmissione delle immagini devono essere protetti dal rischio di accesso da parte di persone non autorizzate. L'accesso alle immagini e le operazioni di trattamento devono essere tracciate e conservate per almeno dodici mesi, ma non oltre i trentasei, salvo specifiche e motivate eccezioni appositamente registrare, previa identificazione dell'incaricato che le effettua. Le immagini registrate o trasmesse devono essere rese inintelligibili alle persone non autorizzate al trattamento ovvero devono avere l'anonimizzazione di tutti i terzi eventualmente presenti e non rilevanti per la finalità di trattamento.

Nelle immagini trattate possono essere inseriti:

- a) il numero identificativo del dispositivo di ripresa;
- b) la data e l'ora di ripresa;
- c) la denominazione geografica e toponomastica dell'area ripresa;
- d) le coordinate geografiche dell'area ripresa.

Gli apparati elettronici di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale.

Le risultanze fotografiche o le riprese video degli apparati elettronici di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (*es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta*); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (*es., pedoni, altri utenti della strada*); devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto; devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto; in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Articolo 9

Conservazione delle registrazioni

Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati nel territorio del Comune di Bolano e gestiti dagli operatori del Comando Polizia Municipale, atteso il possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria

da parte degli stessi, sono ordinariamente conservate per un termine massimo di una settimana (salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni dell'art. 6 della Legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione, con modifiche, del Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11).

I sistemi utilizzati sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Le immagini registrate per l'accertamento di violazioni al codice della strada devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso, in conformità alla normativa di settore.

Le immagini registrate e rilevanti per ulteriori accertamenti e/o costituzione in giudizio e/o fonte di prova per procedimenti possono essere conservate sino al termine dell'iter del procedimento.

Qualsiasi necessità di estensione della conservazione di immagini oltre il termine di conservazione predefinito, ancorché riguardanti soltanto quelle di rilievo per la fattispecie in oggetto, deve essere verbalizzata in apposito registro ove siano indicati:

- a) l'operatore che ha salvato le immagini per conservazione oltre i normali termini
- b) la data
- c) la motivazione
- d) ove presente, la persona, l'autorità pubblica o chiunque abbia presentato richiesta di conservazione, anche quando non fosse ancora possibile fornire le immagini direttamente.

L'Autorità giudiziaria e le Forze di polizia, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, potranno richiedere copia delle registrazioni previa formale richiesta al Titolare.

Articolo 10

Accordi con soggetti esterni

Il Comune può stipulare accordi con soggetti esterni per la gestione di sistemi di videosorveglianza, per un periodo non eccedente il mandato amministrativo, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

Gli accordi devono individuare:

- a) il titolare del trattamento;
- b) il responsabile del trattamento (Nomina ex art 28);
- c) le finalità perseguite;
- d) il soggetto cui competono gli oneri di gestione e la loro quantificazione;
- e) le modalità di gestione.

Articolo 11

Obbligo di segnalazione delle telecamere

Il Titolare del trattamento effettua le comunicazioni previste dalla normativa vigente mediante pubblicazione sul sito web del Comune della mappa relativa alla posizione dei dispositivi di videoripresa installati e tramite apposizione di idonei segnalamenti ben visibili in prossimità delle aree interessate.

L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Gli avvisi che segnalano adeguatamente l'attivazione di dispositivi elettronici di rilevazione automatica delle infrazioni, che la normativa in materia di circolazione stradale prevede espressamente in alcuni casi (es., rilevamento a distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati), sono idonei ad adempiere all'obbligo di informativa di cui al comma 1.

Articolo 12

Informativa ed accesso ai dati

L'informativa all'interessato è pubblicata sul sito web del Comune di Bolano e viene resa disponibile presso le sedi degli uffici comunali che effettuano servizio di sportello.

L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:

- a) indicazione del Titolare del Trattamento;
- b) indicazione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO);
- c) finalità del trattamento e base giuridica;
- d) operazioni e modalità del trattamento;
- e) diritti esercitabili dall'interessato;
- f) modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
- g) termini di conservazione delle immagini registrate;
- h) presenza di collegamento con centrale operativa delle forze di polizia o della polizia municipale.

Articolo 13

Esercizio dei diritti da parte dell'interessato

Le immagini acquisite da un sistema di videosorveglianza sono disponibili solo se registrate su un supporto di memoria. Il diritto di accesso può essere esercitato tenendo conto della natura e delle caratteristiche dell'immagine, nonché del periodo di conservazione.

L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di immagini registrate, la cancellazione, trasformazione o il blocco dei dati trattati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile.

Una volta ricevuta conferma dell'esistenza di dati personali, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti sono esercitabili con richiesta scritta da parte dell'interessato, previa identificazione, rivolta al Titolare del trattamento, anche per il tramite di persona fornita di delega scritta. Le istanze possono essere trasmesse al titolare anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Il Titolare darà riscontro all'interessato circa tutte le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

In ottemperanza ai principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione della pubblica amministrazione, nonché di tutela della riservatezza di terzi e di ragionevolezza della richiesta, gli interessati possono accedere alle immagini registrate che li raffigurano previa indicazione dell'area, del giorno e dell'ora di acquisizione da parte del sistema di videosorveglianza. Le immagini riferite all'interessato vengono preventivamente controllate dall'incaricato, a salvaguardia della riservatezza di terzi.

Presso le sedi degli uffici comunali che effettuano servizio di sportello vengono resi disponibili i moduli per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Per ciascuna richiesta può essere chiesto all'interessato, anche qualora non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese comprensivo dei costi del personale.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Articolo 14

Diritti dei cittadini residenti

I cittadini residenti sul territorio comunale, tramite i Consigli di Frazione o tramite un Consigliere Comunale possono, una volta all'anno, verificare le modalità di trattamento delle immagini e la loro conformità rispetto alle finalità perseguite. Il richiedente non ha diritto ad estrarre copia dei dati memorizzati.

Il controllo sulle modalità di trattamento può essere esercitato dai consiglieri comunali.

La richiesta viene inoltrata per iscritto al Titolare del trattamento, che provvede ad esaudirla entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

Articolo 15

Comunicazione e diffusione delle immagini

Le immagini che non costituiscono dato personale possono essere comunicate o diffuse.

Articolo 16

Verifica preliminare

I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza sono effettuati rispettando integralmente le misure e gli accorgimenti prescritti dalla competente Autorità con il provvedimento datato 8 aprile 2010, per cui non necessita la verifica preliminare.

Articolo 17

Modifiche ed entrata in vigore

Il contenuto del presente regolamento deve essere aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale in base all'evoluzione normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Il presente regolamento è reso disponibile sul sito del Comune e presso gli uffici del medesimo.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione